

## LA PROBLEMATICA DEL DIRITTO NATURALE IN UNA RECENTE PUBBLICAZIONE \*

Gli sconvolgimenti politici che sono avvenuti negli ultimi tempi hanno, in Germania, contribuito a studiare, in prospettive sempre più ampie, il problema del diritto naturale. Nella stessa giurisprudenza tale stato di cose ha avuto la sua eco: ed un articolo da poco apparso si propone di offrirne una documentazione (1).

Tale problematica ci spinge ad affrontare una questione preliminare: che cosa dobbiamo intendere per diritto naturale?

« Nessuno sa che cosa sia con certezza, ma ognuno sente con certezza che esiste ». Con queste parole Erik WOLF inizia la sua indagine sul diritto naturale in un recente volume.

Egli, in tal modo, intende appunto alludere alla vastità degli interessi suscitati dal problema, che non riguarda solo i giuristi, giudici o legislatori, ma tutti gli uomini indistintamente. D'altro canto vuole, nel contempo, mettere in rilievo la difficoltà di un concetto o meglio di una definizione unitaria del diritto naturale, chè il problema si prospetta in maniera particolare per ciascun uomo.

Se poi da questo terreno generale passiamo al campo specifico della filosofia del diritto, immediatamente il problema si rifrange in molteplici aspetti: da quello teoretico-metafisico a quello etico (problema dei rapporti tra morale e diritto), da quello pratico-giuridico (riguardante il legislatore, il giudice ecc.) a quello storico-psicologico, politico-sociologico nonchè teologico-religioso.

Come *orientarci* in tale larghezza di vedute e prospettive?

A questa risposta sono dedicati gli sforzi del WOLF, volti a delineare la molteplice varietà di indirizzi suscitati dal problema del diritto naturale, anzichè inquadrare lo stesso in un compiuto sistema filosofico-giuridico. Tale metodo non sarà un metodo puramente storico: la storia, per lui, è intesa come mezzo per giungere a determinate conclusioni teoriche, anche se, data la concisione del lavoro, esse sono appena accennate. Dai molteplici problemi con relative soluzioni egli, cioè, giunge al problema del diritto naturale in quanto tale, ed alla comprensione del suo reale significato.

Per poter chiaramente delineare questa tematica, il WOLF si sofferma su due problemi fondamentali: la dipendenza del concetto del diritto naturale dal concetto di natura; la dipendenza del contenuto del diritto naturale stesso dalla pluralità degli aspetti che assume il concetto del diritto.

Il WOLF nei due capitoli dedicati a questi argomenti espone le varie tesi e teorie sostenute in proposito. La sua eccezionale preparazione storica (ci permettiamo qui ricordare i diversi, importanti volumi da lui dedicati al pensiero greco e moderno) (2) gli con-

\* A proposito di: ERIK WOLF, *Das Problem der Naturrechtslehre, Versuch einer Orientierung*, un vol. di pp. 119, Karlsruhe, 1955.

(1) Cfr. P. SCHNEIDER, *Naturrechtliche Strömungen in deutscher Rechtsprechung*, in « Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie », 1956, pp. 98-111.

(2) Stimo opportuno ricordare nel pensiero antico: *Vorsokratiker und frühe Dichter*, Frankfurt a. M., 1950; *Rechtsphilosophie und Rechtsdichtung im Zeitalter der Sophistik*, Frankfurt a. M., 1952; *Rechtsphilosophie der Sokratik und Rechtsdichtung der alten Komödie*, Frankfurt a. M., 1954; *Die Umformung des Rechtsgedankens durch Historik und Rhetorik der deutschen Geistesgeschichte*, Frankfurt

sente di signoreggiare la storia del pensiero filosofico-giuridico nei continui riferimenti che accompagnano l'esposizione dei vari significati assunti dai termini natura e diritto. Si tratti di natura come proprietà dell'essenza, come principio, come stato puro originario, come causalità, idealità, creazione, come *Natur der Sache*, come vitalità, antitradizionalismo, oppure di diritto come diritto oggettivo, coscienza del diritto, diritto soggettivo, sentimento giuridico, giustizia, utilità, sicurezza, storicità, socialità.

Ciascuna di tali tesi e teorie in parola è corredata da una appropriata e opportuna bibliografia.

Tale rapido, ma nutrito «excursus» porta il WOLF a due precise conclusioni. Ad onta delle varie interpretazioni dei termini, la funzione del diritto naturale è unica e si esplica nella funzione *legittimante* il fondamento di ogni diritto positivo e in quella *regolante* il contenuto storico-empirico del diritto stesso. La prima ci dimostra la necessità del diritto in quanto tale (direi problema del suo essere); la seconda l'aspetto che deve assumere (direi problema della sua essenza). Il problema dell'essere del diritto non esclude il problema dell'essenza: è chiaro quindi che, in tal modo, per il WOLF tutte le soluzioni non possano avere egual valore. D'altro lato il problema dell'essenza del diritto non deve essere risolto a scapito del suo essere (non può, egli dice, essere «fantasticamente ideato»).

È necessario, cioè, trovare un punto di incontro tra essenza ed essere, in maniera che l'essere sia attuazione dell'essenza e l'essenza forma dell'essere. Il problema è proprio questo e il WOLF si limita ad accennarlo: noi sappiamo, però, quale profonda sensibilità abbia ad esso mostrato (particolarmente in *Rechtsgedanke und biblische Weisung*, Tübingen, 1948) con la distinzione tra *Rechtsgrundsätze* e *Rechtssätze*, o, come altrimenti possiamo dire, tra immutabilità dei principî e mutabilità della loro applicazione a seconda delle circostanze storiche concrete.

PIER LUIGI ZAMPETTI

a M., 1956. Nel periodo moderno ricordo *Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte* III. Aufl., Tübingen, 1951, nonchè *Vom Wesen des Rechts in deutscher Dichtung*, Frankfurt a. M., 1946. Ricordo anche *Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, Frankfurt a. M., 1950 (raccolta di brani scelti).